



DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PROGRAMMA REGIONALE, cofinanziato dal MISE, per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI che non ricadono negli obblighi di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014

Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020

Asse 4 "Energia sostenibile"

Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"

Obiettivo Specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili"

Avviso per la concessione di contributi a favore delle Piccole e Medie Imprese per la realizzazione di un piano di investimento aziendale di efficientamento energetico

INDICE

Articolo 1 – Finalità ed oggetto dell'avviso	3
Articolo 2 – Riferimenti normativi.....	3
Articolo 3 – Disposizioni sul rispetto della convenzionalità “ex ante” aiuti di Stato	6
Articolo 4 – Dotazione finanziaria e fonte di finanziamento	6
Articolo 5 – Attività economiche escluse	7
Articolo 6 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità generali.....	8
Articolo 7 – Intensità di aiuto, contributo concedibile e massimale “ <i>de minimis</i> ”	10
Articolo 8 – Divieto di cumulo e di sovracompensazione	11
Articolo 9 – Azioni ammissibili	12
Articolo 10 – Avvio e conclusione degli investimenti.....	13
Articolo 11 – Spese ammissibili.....	13
Articolo 12 – Iter procedurale per la presentazione delle domande e modalità di concessione del contributo	16
Articolo 13 – I Fase- Manifestazione di Interesse: modalità e termini di presentazione	16
Articolo 14 – I Fase- Manifestazione di Interesse: Istruttoria ed ammissione alla II fase	17
Articolo 15 – II Fase - Piano di Investimento aziendale e concessione del contributo....	19
Articolo 16 – Fasi di realizzazione.....	22
Articolo 17 – Informazioni.....	23
Articolo 18 – Modalità di rendicontazione ed erogazioni dei contributi	23
Articolo 19 – Informazione e pubblicità	27
Articolo 20 – Varianti e proroghe	28
Articolo 21 – Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario.....	29
Articolo 22 – Controlli	30
Articolo 23 – Obblighi del soggetto beneficiario.....	31
Articolo 24 – Decadenza e rideterminazione del contributo.....	32
Articolo 25 – Trattamento dei dati personali, responsabile del procedimento e accesso agli atti.....	34
Articolo 26 – Ulteriori disposizioni	35
Articolo 27 – Rinvii.....	35

Articolo 1 – Finalità ed oggetto dell'avviso

1. Il presente Avviso, in attuazione del Programma regionale approvato con la Delibera n. 529 del 4/10/2016 e dell'obiettivo specifico 4.2. del POR Campania 2014-2020, disciplina la concessione di contributi per la realizzazione di Piani di investimento aziendali per l'efficientamento energetico a favore di PMI con unità locale in Campania, non soggette agli obblighi di cui all'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 102/2014.

2. Il contributo in conto capitale a fondo perduto è concesso, nella forma di sovvenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. La tipologia di azioni ammissibili a contributo, da realizzarsi in una o più delle sedi operative (fino a un massimo di 10 sedi) situate nel territorio della Regione Campania, sono:

- **Azione A - Realizzazione di una diagnosi energetica** conforme ai requisiti previsti dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo n. 102/2014;
- **l'Azione B – Realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico** con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni, previsti dalla diagnosi energetica (come documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001);
- **Azione C - Adozione del sistema di gestione dell'energia (SGE)** conforme alla norma ISO 50001.

Il Piano di investimento deve essere costituito obbligatoriamente almeno dalle Azioni A e B. L'azione C è facoltativa ma costituisce requisito di priorità come specificato dall'articolo 12 del presente Avviso.

4. Ai fini del presente Avviso si applicano le definizioni di cui all'Allegato A.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

- Articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) come integrato con l'Allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
- Comunicazione della Commissione (2014/C 200/01) "Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore dell'Ambiente e dell'Energia 2014-2020";
- Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii;

- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e ss.mm.ii;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra” e ss.mm.ii;
- D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” e ss.mm.ii;
- Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n.102/2014 (maggio 2015) e relative FAQ pubblicate il 14 ottobre 2015 (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Diagnosi_energetiche_FAQ.pdf);
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii;
- Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 04/08/2016 per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- Delibera di Giunta n. 720 del 16 dicembre 2015 di presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020;
- Regolamento Regionale 29 marzo 2016, n. 2. "Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015)";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 529 del 04 ottobre 2016 di approvazione del “Programma Regionale per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 da parte delle PMI di cui all'Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 04/08/2016”;
- Decreto pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/12/2016 recante l'elenco dei programmi regionali ammessi a cofinanziamento e i corrispondenti importi cofinanziati;

- Convenzione tra il MISE e la Regione Campania rep. CV.2017.0000169 del 25/05/2017 per l'attuazione del programma di cui all'Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Articolo 3 – Disposizioni sul rispetto della convenzionalità “ex ante” aiuti di Stato

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione delle sovvenzioni previste dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali del Reg. (UE) n. 1407/2013.
2. Il regime di aiuto relativo alle sovvenzioni previste dal presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
3. Il regime di aiuto relativo alle sovvenzioni previste dal presente Avviso nell'ambito del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non determina l'importo dell'aiuto in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, né subordina la concessione delle sovvenzioni al fatto di venire parzialmente o interamente trasferite a produttori primari.
4. Il regime di aiuto relativo ai contributi previsti dal presente Avviso assicura il rispetto della “trasparenza degli aiuti” di cui agli articoli 3 - 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 in quanto gli aiuti sono concessi esclusivamente sotto forma di “sovvenzione” e non superano il massimale “*de minimis*”.
5. Ai fini del massimale “*de minimis*”, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta e/o altri oneri, ad eccezione delle imposte o degli oneri recuperabili dai beneficiari e che, per tale ragione, non costituiscono un costo finale. Gli aiuti concessi in più quote sono attualizzati al loro valore al momento del provvedimento di concessione.
6. La Regione Campania, al fine di consentire il controllo della Commissione Europea, conserva per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013, i dati riguardanti gli aiuti «*de minimis*».

Articolo 4 – Dotazione finanziaria e fonte di finanziamento

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a 7.149.200,00 euro.

La realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) conformi alle norme ISO 50001 è cofinanziata con risorse del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 8 comma 9 al D.lgs. 102/2014 e con risorse dell'Asse 4 - Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese", Obiettivo Specifico 4.2 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" del POR FESR Campania 2014/20.

I progetti di efficientamento energetico, così come individuati nelle diagnosi energetiche di cui al punto precedente, sono finanziati con risorse dell'Asse 4 - Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese, Obiettivo Specifico 4.2 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" del POR FESR Campania 2014/20.

In particolare:

	Interventi	A. Cofinanziamento fondi MISE	B. Fondi Obiettivo Specifico 4.2 del POR FESR Campania 14/20	C. Totale
1	Diagnosi energetiche e adozione di sistemi di gestione ISO 50001 (Azioni A e C)	€ 1.074.600,00	€ 1.074.600,00	€ 2.149.200,00
2	Progetti di efficientamento energetico individuati dalle diagnosi energetiche (Azione B)		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	TOTALE	€ 1.074.600,00	€ 6.074.600,00	€ 7.149.200,00

2. La concessione dei contributi è subordinata all'acquisizione ed iscrizione al bilancio regionale delle risorse indicate al comma 1 del presente articolo.

3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria mediante eventuali risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente Avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario.

Articolo 5 – Attività economiche escluse

1. Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, possono essere concessi aiuti in favore di imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora:
 - l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Qualora un'impresa svolga molteplici attività non tutte riconducibili ai settori esclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino delle sovvenzioni concesse nell'ambito del presente Avviso. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il regolamento n. 1407/2013 siano separate da quelle ammissibili non si potrà procedere alla concessione del contributo.

Articolo 6 – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità generali

1. Possono presentare domanda le PMI con sede legale e/o unità operativa nella Regione Campania.

2. I soggetti richiedenti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio;
- b) non ricadere negli obblighi di cui all'art. 8, co. 3 del D. Lgs 102/2014;
- c) esercitare un'attività economica non esclusa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero in caso di esercizio di attività anche in settori economici esclusi, disporre di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente ad una delle attività ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario/prevalente della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento rilevato dalla visura camerale;
- d) non presentare le caratteristiche di PMI in difficoltà così come definite dalla normativa comunitaria;
- e) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili;

- f) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
- g) avere la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzata l'iniziativa (proprietà, locazione, uso, usufrutto, comodato, diritto di superficie, etc.). Il titolo di disponibilità deve avere una durata residua minima di 5 anni;
- h) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- i) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà essere comprovata dai fatturati degli ultimi due anni ciascuno almeno pari all'importo del piano di investimento da realizzare e da idonee referenze bancarie;
- j) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al piano di investimento proposto che dovrà essere comprovata da una relazione contenente la descrizione dei principali investimenti realizzati negli ultimi due anni;
- k) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- l) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori nei confronti di INPS e INAIL o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Campania di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);
- m) essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di lavoro e dei contratti collettivi, di contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- o) essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché dei principi di pari opportunità;
- p) assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- q) non essere destinatari, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca di finanziamenti pubblici per violazione del divieto di distrazione dei beni, dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Campania, per accertata grave negligenza nella realizzazione di un investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- r) non essere destinatari di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle

- gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- s) che non sia stata pronunciata, nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo del D.lgs n. 50/2016;
 - t) non essere stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - u) non essere stati gli amministratori della Società muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, destinatari di condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubbliche;
 - v) non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con *rating* di legalità" non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti q), r) e s).

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia stato intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente.

3. I soggetti richiedenti possono presentare una sola Domanda di contributo. In caso di presentazione di più Domande di contributo sarà presa in considerazione esclusivamente la prima Domanda inviata e le altre saranno considerate nulle e/o inesistenti.

4. Ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti nella Domanda di contributo devono dichiarare, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti secondo i modelli forniti dalla Regione Campania.

Articolo 7 – Intensità di aiuto, contributo concedibile e massimale “*de minimis*”

1. L'intensità massima di aiuto concedibile è pari al 50% dei costi ammissibili del Piano di investimento aziendale come da articolo 11.

Sono ammissibili esclusivamente i Piani di investimento aziendale con un importo uguale o superiore a € 50.000,00.

2. Il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà pari al:

- 50% delle spese ammissibili per la diagnosi energetica (relativa ad una o più sedi operative fino a un massimo di dieci) fino a un contributo massimo complessivo di € 5.000,00 (Azione A);
- 50% delle spese ammissibili dell'intervento di efficientamento energetico (relativo a una o più delle attività previste e a una o più delle sedi) fino a un contributo massimo complessivo di € 100.000,00 (Azione B);
- 50% delle spese ammissibili per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 fino a un contributo massimo complessivo di € 10.000,00 (Azione C).

3. Il contributo concesso ai sensi del presente Avviso, sommato agli altri contributi in “*de minimis*” concessi all'impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non può in ogni caso eccedere l'importo di Euro 200.000,00 nell'arco di tre anni. Limitatamente al settore di attività economica del trasporto di merci su strada per conto terzi l'importo massimo è pari a Euro 100.000,00.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente Avviso deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «*de minimis*», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il massimale “*de minimis*” è calcolato in riferimento al concetto di “impresa unica” così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. Gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa.

5. Ai fini del controllo relativo all'osservanza del massimale “*de minimis*”, le imprese presentano all'atto della domanda apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii.

6. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «*de minimis*» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «*de minimis*». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «*de minimis*» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data della scissione.

7. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili evidenziate nella domanda di contributo, non potrà essere aumentato.

Articolo 8 – Divieto di cumulo e di sovracompensazione

1. Il Contributo concesso ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con altri aiuti di Stato per le stesse spese ammissibili.

2. Non sono ammesse sovracompenzazioni delle spese effettuate per la realizzazione del piano di investimento aziendale qualora la copertura dell'investimento sia, in tutto o in parte, assicurata attraverso altre forme di sostegno pubblico, anche se non costituite da aiuti di Stato, a copertura delle spese ammissibili.

3. Ai fini dei controlli relativi all'osservanza delle regole di cui al presente articolo, le imprese richiedenti presentano dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, in cui indicano gli eventuali benefici pubblici richiesti, ricevuti o assegnati a qualunque titolo, in relazione agli stessi costi ammissibili oggetto della Domanda.

Articolo 9 – Azioni ammissibili

1. Gli investimenti realizzabili ai fini del contributo sono i piani di investimento aziendali costituiti dalle seguenti azioni:

- **Azione A: realizzazione di diagnosi energetica** finalizzata alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile. La diagnosi energetica deve essere attuata in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 al D.lgs n. 102/2014. Tale conformità è verificata eseguendo la diagnosi secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.
Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti di cui all'art. 8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o *auditor* energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. n.102/2014.
- **Azione B: attuazione di un intervento di efficientamento energetico** identificato dalla diagnosi energetica, con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, costituito da uno o più delle seguenti attività e su una o più delle sedi operative:
 - b.1) installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento e di impianti di trigenerazione;
 - b.2) attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria;
 - b.3) attività mirate alla riduzione dei consumi energetici mediante una riorganizzazione di processi di produzione basati sulla tecnologia e su *device* in grado di comunicare autonomamente tra di loro (*smart factory* e industria 4.0);
 - b.4) attività finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale;
 - b.5) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
 - b.6) attività di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo;

b.7) attività di ottimizzazione tecnologica, miglioramento delle centraline e cabine elettriche e installazione di sistemi di controllo e regolazione capaci di ridurre l'incidenza energetica sul processo produttivo dell'impresa.

- **Azione C: l'adozione del sistema di gestione dell'energia (SGE)**, comprovato da un certificato di conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001 rilasciato da Organismo terzo, indipendente ed accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. La stessa adozione deve riguardare l'intera sede operativa a cui è riferita e non può essere circoscritta ad una sola filiera produttiva o a un solo comparto della medesima sede.

Il Piano di investimento dovrà prevedere, a pena di esclusione, l'azione A (diagnosi energetica) e l'Azione B (intervento di efficientamento identificato dalla diagnosi) mentre l'Azione C (adozione del SGE) è facoltativa.

2. Sono in ogni caso esclusi:

- gli interventi costituiti da mero adeguamento normativo;
- gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre risparmio di energia come sopra descritto;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine.

Articolo 10 – Avvio e conclusione degli investimenti

1. I Piani di investimento aziendale relativi alle iniziative presentate possono essere avviati (data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'acquisizione di servizi/ fornitura) successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) del presente Avviso e devono essere conclusi (quietanza dell'ultima fattura), a pena di decadenza del contributo concesso, entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica.

Articolo 11 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, nei limiti di percentuale e di importo massimo previsti all'articolo 7, le spese, documentate e quietanzate, sostenute per:

- 1.a **Azione A:** redazione della diagnosi energetica e per i servizi esterni di consulenza per l'ottenimento della certificazione ISO 50001 eseguiti da uno dei soggetti elencati all'articolo 8 del D.lgs. n. 102/2014, ovvero da Società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell'energia (EGE) o *auditor* energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 102/2014.

1.b Azione B: spese per le attività dell'intervento di efficientamento energetico di cui all'articolo 9 del presente Avviso. Rientrano nei costi ammissibili:

- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprensivi delle spese di installazione e di eventuali sistemi di monitoraggio del risparmio conseguibile. Tali beni dovranno essere acquistati nuovi e, previa opportuna indagine, al prezzo di mercato. L'indagine di mercato dovrà essere svolta acquisendo almeno tre preventivi compilati integralmente e confrontabili, riportanti il prezzo per ciascuna voce;
- opere murarie limitatamente a quelle strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico come indicate nella diagnosi. I costi sono determinati sulla base del listino prezzi per le opere edili vigente nella Regione Campania;
- spese per progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite del 5% dell'intervento di efficientamento (Azione B) ed a condizione che il consulente svolga un'attività professionale e sia iscritto all'Albo.

1.c Azione C: spese per l'adozione di un SGE:

- prestazioni di consulenza (D.lgs. n.102/2014), inclusa la formazione al personale, solo se funzionale all'applicazione di una innovazione gestionale/organizzativa apportata dal programma di investimento oggetto del finanziamento;
- acquisto di software e di dispositivi hw per la raccolta, la misurazione e l'analisi di dati allo scopo di monitorare e migliorare la prestazione;
- certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

2. Sono ritenute ammissibili le diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 o sostenute per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all'allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4.

3. Per essere considerati costi ammissibili i beni oggetto del contributo non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso al quale sono stati destinati e devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni dall'ultimo pagamento all'impresa beneficiaria, a pena di decadenza e consequenziale recupero del contributo concesso.

4. Le imprese, per garantire la tracciabilità finanziaria delle spese, sono tenute ad effettuare tutti i pagamenti, relativi al piano di investimento ammesso a finanziamento, mediante bonifici o assegni circolari entro i limiti previsti per legge,

utilizzando un apposito conto corrente aperto dal Beneficiario del contributo sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranches di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto del contributo.

Le sole spese sostenute prima della formale concessione del contributo possono essere effettuate con bonifici o assegni circolari, anche se non utilizzando un conto corrente dedicato.

5. Non saranno ammesse in nessun caso:

- le spese non effettuate nel periodo intercorrente fra la data di avvio e la conclusione del Piano di investimento così come disposto dall'articolo 10 del presente Avviso;
- le spese non intestate al soggetto beneficiario del contributo e non sostenute dallo stesso;
- le spese non comprovate da fatture o altri documenti equivalenti quietanzati;
- le spese per l'acquisto di terreni e/o beni immobili;
- le spese per l'acquisto di scorte;
- l'IVA ed altri oneri salvo i casi in cui non siano recuperabili ai sensi della normativa vigente;
- le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà o prestate da amministratori o soci dell'impresa richiedente il contributo o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- le spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- le spese per acquisto di beni usati;
- le spese in natura, ancorché imputabili ai beneficiari, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro giustificati da fattura o documenti equivalenti, comprese le spese concernenti le prestazioni volontarie non retribuite e tra le quali è da intendersi ascritta anche la categoria dei lavori in economia;
- le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- le spese per acquisti non diretti (es. *leasing*);
- le spese direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Articolo 12 – Iter procedurale per la presentazione delle domande e modalità di concessione del contributo

1. Le fasi della procedura per l'accesso al contributo sono:

- I fase: Manifestazione di interesse ed ammissione alla II Fase;
- II fase: Presentazione della domanda di contributo, del piano di investimento aziendale e ammissione a finanziamento.

2. La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello (ordine cronologico di presentazione della manifestazione di interesse e soglia minima di qualità progettuale) con “**priorità**” alle imprese che presentano una manifestazione di interesse comprensiva dell’Azione C (**Adozione del sistema di gestione dell’energia- SGE**).

Pertanto, le manifestazioni di interesse proposte da soggetti che non presentano il requisito di cui al precedente capoverso (presentazione Azione C), saranno ammesse alla **II fase** solo nel caso e nella misura in cui, dopo la valutazione delle istanze con “priorità”, risultino fondi residui disponibili.

Articolo 13 – I Fase- Manifestazione di Interesse: modalità e termini di presentazione

1. Nella I fase le aziende manifestano interesse a realizzare un Piano di investimento aziendale per una o più sedi operative (fino a 10) costituito dalla diagnosi energetica e da un intervento di efficientamento energetico (Azioni A e B) o un piano consistente nella realizzazione della diagnosi energetica e di un intervento di efficientamento congiuntamente all’implementazione di un sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001 (Azioni A, B e C).

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte esclusivamente secondo il modello che allegato al presente Avviso (Allegato C) e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale.

Nella manifestazione, i soggetti evidenziano il costo da sostenere per l’Azione A ed eventualmente per l’Azione C che costituisce requisito di priorità.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. A tal fine, i richiedenti dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un Ente accreditato.

I documenti da firmare digitalmente devono essere in formato PDF ed ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e pertanto non sarà ammissibile la documentazione firmata e successivamente inviata tramite la scansione di immagini.

2. I soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, la manifestazione in formato elettronico, accedendo alla piattaforma informatica che la

Regione Campania renderà accessibile attraverso il link:
<http://sid2017.sviluppocampania.it>.

La presentazione della manifestazione di interesse deve avvenire mediante il modulo allegato al presente avviso (ALLEGATO B).

3. La fase di presentazione della manifestazione di interesse si articola nelle seguenti sotto fasi:

3.1 a decorrere dal 20° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) i soggetti richiedenti si registrano e compilano i moduli e i relativi allegati presenti nell'apposita sezione raggiungibile dal sito web indicato, resa accessibile entro il 10° giorno dalla pubblicazione sul BURC;

3.2 a decorrere dal 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i richiedenti procedono all'invio del modulo e dei relativi allegati, entro e non oltre le ore 18.00 del 14 luglio 2017, salvo proroghe.

4. A corredo della manifestazione di interesse è necessario inviare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- copia elettronica di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto che sottoscrive la Manifestazione stessa;
- copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica redatta dai soggetti abilitati ai sensi del D.lgs 102/2014;
- in caso di manifestazione a realizzare anche l'Azione C, copia del preventivo per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di conformità alla norma ISO 50001) redatta dai soggetti abilitati ai sensi del D.lgs 102/14;
- copia elettronica della certificazione del soggetto che redige il preventivo.

Ogni documento scansito non potrà superare la dimensione di 2 MB.

5. Saranno considerate inammissibili le Manifestazioni di Interesse:

- presentate fuori termine secondo quanto disposto al punto 3 del presente articolo;
- prive di uno o più allegati indicati nel punto 4 del presente articolo;
- presentate in maniera difforme (redatte e/o sottoscritte e/o inviate) dalle modalità di presentazione.

Articolo 14 – I Fase- Manifestazione di Interesse: Istruttoria ed ammissione alla II fase

1. Le sotto-fasi della procedura sono le seguenti:

- Istruttoria di ammissibilità delle manifestazioni di interesse;
- Approvazione Elenco aziende ammesse alla II fase.

2. L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione delle manifestazioni secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso;
- la completezza della manifestazione e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria.

Il RUP, ai sensi Legge 241/90 e ss.mm.ii., può richiedere le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui, entro i suddetti 10 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al RUP, la manifestazione di interesse decade.

Non sono integrabili le istanze che presentano le seguenti carenze:

- mancata apposizione della firma del richiedente sulla manifestazione di interesse;
- assenza anche di uno solo degli allegati di cui all'articolo 13 comma 4;
- mancanza di idoneità ai sensi del D.lgs 102/2014 dei soggetti che hanno formulato i preventivi.

L'esito negativo dell'istruttoria è comunicato esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'impresa nella manifestazione di interesse.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, a pena di decadenza, le imprese escluse possono chiedere il riesame presentando le proprie osservazioni. Il RUP, nel provvedimento di esclusione, dà ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

3. L'ammissione della istanza di Manifestazione alla II fase avviene in base all'ordine cronologico di presentazione, con precedenza alle istanze che abbiano presentato manifestazione di interesse alla realizzazione di tutte le tipologie di Azioni (A, B e C), fino ad esaurimento delle risorse programmate all'articolo 4 (riga 1 tabella).

Il ROS, su proposta del RUP, approva l'elenco delle Manifestazioni pervenute nei termini attestante l'ordine cronologico e la priorità, l'elenco delle manifestazioni ammesse alla II fase fino a concorrenza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 (riga 1 tabella) nonché delle manifestazioni non ammesse, con le specifiche motivazioni.

Il provvedimento di cui al punto precedente è pubblicato sul BURC. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutte le imprese che hanno manifestato interesse alla procedura.

Esclusivamente per le imprese ammesse alla II fase, l'amministrazione regionale invierà comunicazione di ammissibilità. La Regione Campania declina ogni responsabilità per la mancata consegna della PEC dovuta a un'inesatta indicazione dell'indirizzo nella manifestazione di interesse ovvero ad un mancato funzionamento della casella di posta elettronica.

Le eventuali manifestazioni di interesse eccedenti quelle finanziabili potranno essere ammesse alla II Fase qualora si liberassero risorse.

4. La collocazione nell'elenco approvato ai sensi del comma 3, comunque, non dà diritto alcuno al finanziamento. In particolare, l'ammissione alla II Fase non comporta ammissione a finanziamento del Piano di Investimento Aziendale (comprensivo delle azioni A, B e C).

Articolo 15 – II Fase - Piano di Investimento aziendale e concessione del contributo

1. La seconda fase si articola nei seguenti stadi:

- Invio della domanda di contributo, trasmissione Diagnosi energetica e Presentazione dei Piani di Investimento aziendale;
- Istruttoria di ammissibilità formale;
- Valutazione tecnica della congruità e della conformità dei Piani di investimento alle prescrizioni del presente Avviso;
- Ammissione a finanziamento e concessione del contributo.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul modulo.

Le domande di contributo devono essere redatte esclusivamente secondo il modello che sarà pubblicato dalla Regione Campania e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma digitale.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. A tal fine i richiedenti dovranno essere in possesso di firma digitale rilasciata da un Ente accreditato.

I documenti da firmare digitalmente devono essere in formato PDF ed ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e pertanto non saranno ammissibili la documentazione firmata e successivamente inviata tramite la scansione di immagini.

2. Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'elenco delle domande ammesse alla II Fase, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla redazione della diagnosi energetica, a pena di esclusione, le imprese ammesse trasmettono attraverso la piattaforma informatica predisposta dalla Regione la domanda di contributo e la seguente documentazione:

- Diagnosi energetica redatta secondo:
 - le modalità del seguente Avviso;
 - i "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n.102/2014" del MISE;
 - gli "Elementi su come elaborare la documentazione necessaria al rispetto degli obblighi previsti nell'art. 8 del Decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica" dell'Enea;

- Scheda tecnica del Piano di Investimento aziendale comprensiva dell'intervento di efficientamento energetico individuato dalla Diagnosi energetica come da modello pubblicato sulla piattaforma informatica. In particolare la scheda progettuale deve illustrare nel dettaglio: le varie fasi del piano d'investimento ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire, un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell'intervento a partire dalla data di avvio, le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- Preventivi di spesa per l'intervento di efficientamento energetico, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice, recanti in allegato eventuali listini del produttore (limitatamente a macchinari, impianti e attrezzature: almeno tre preventivi così come riportato all'articolo 11, punto 1b);
- Dichiarazione del rispetto degli obblighi "*de minimis*";
- Copia elettronica scansita del Titolo di disponibilità dell'immobile/i oggetto dell'intervento e, in caso di non proprietà/proprietà condivisa dei beni oggetto degli interventi e qualora non inserita nel contratto di disponibilità del bene, autorizzazione del/i proprietario/i, del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla realizzazione degli interventi;
- Copia elettronica scansita di una lettera di referenze bancarie;
- Copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda;
- Documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità (*rating* di legalità).

Il costo dell'Azione A e C presentato nel Piano di investimento non può essere superiore a quanto preventivato nella Manifestazione di Interesse.

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

Saranno considerate inammissibili le domande di contributo:

- presentate fuori termine secondo quanto disposto dal presente articolo;
- prive di uno o più allegati indicati nel presente articolo;
- presentate in maniera difforme (redatte e/o sottoscritte e/o inviate) dalle modalità di presentazione.

Le imprese ammesse alla II fase che non realizzano la diagnosi energetica e non presentano il Piano di investimento aziendale nonché la documentazione a corredo entro la tempistica prevista dall'Avviso (60 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell'elenco delle domande ammesse alla II Fase), saranno escluse.

In caso di esclusioni, la Regione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute nella I fase, previa istruttoria e valutazione secondo quanto riportato nell'articolo precedente.

3. L'istruttoria di ammissibilità formale è diretta ad accertare:

- la correttezza della documentazione secondo i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti dall'Avviso (ivi inclusa la regolare iscrizione alla CCIAA e la regolarità contributiva).

Il RUP, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., può richiedere le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 10 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al RUP, la domanda di contributo decade.

Non sono integrabili le istanze che presentano le seguenti carenze:

- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda di contributo;
- assenza anche di uno solo degli allegati di cui al presente articolo;
- mancanza di idoneità ai sensi del D.lgs 102/2014 dei soggetti che hanno effettuato la diagnosi.

L'esito negativo dell'istruttoria è comunicato esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'impresa nella domanda di contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, a pena di decadenza, le imprese escluse possono chiedere il riesame presentando le proprie osservazioni. Il RUP, nel provvedimento di esclusione, dà ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

4. Tutte le domande che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al punto precedente accedono alla fase di valutazione finalizzata alla verifica della corrispondenza del Piano di investimento medesimo agli obiettivi e alla prescrizioni di cui al presente Avviso.

La valutazione dei progetti di investimento è istruita a cura di apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e AA.PP., formata da un numero adeguato di componenti e presieduta dal RUP.

La Commissione provvede preliminarmente a verificare:

- la conformità della Diagnosi energetica con la normativa di settore applicabile nonché dell'intervento di efficientamento energetico con le prescrizioni del presente Avviso;
- la congruenza delle spese preventivate.

I Piani di investimento aziendale non conformi ai requisiti prescritti dall'Avviso saranno esclusi.

Successivamente, la commissione di valutazione esamina le proposte progettuali, attribuendo un punteggio complessivo compreso fra 0 e 80 punti, secondo i parametri valutativi riportati nell'Allegato C.

Saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i Piani di efficientamento che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 40 punti quale somma dei singoli punteggi.

Nel caso in cui si riscontri la necessità di acquisire ulteriori elementi integrativi di conoscenza rilevanti ai fini dell'ammissibilità della domanda o dell'importo ammissibile a contributo, il RUP provvede a richiedere ulteriori informazioni e documentazione secondo le modalità di cui al punto precedente.

5. Sulla base degli esiti istruttori della Commissione, il ROS, su proposta del RUP, approva con proprio Decreto l'elenco delle domande ammesse e finanziate secondo l'ordine cronologico acquisito in sede di manifestazione di interesse.

Saranno ammessi a finanziamento i Piani di Investimento fino a concorrenza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 .

L'ammissione a finanziamento è sempre subordinata alla verifica del rispetto degli obblighi verso gli Enti previdenziali mediante l'acquisizione del DURC e alla verifica della regolare iscrizione alla CCIAA mediante l'acquisizione della visura camerale.

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento, il beneficiario deve trasmettere la Convenzione sottoscritta, accettandone le condizioni previste. In caso di mancata trasmissione ovvero di mancata comunicazione di oggettivo impedimento entro i termini previsti, non motivata, il beneficiario perde il diritto al contributo e il RUP avvia le procedure di revoca e/o annullamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine, non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 5 (cinque) giorni e può essere concessa solo una volta.

6. Gli esiti negativi sono comunicati esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'impresa nella domanda di contributo.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, a pena di decadenza, le imprese escluse possono chiedere il riesame presentando le proprie osservazioni. Il RUP, nel provvedimento di esclusione, dà ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

7. La Regione, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie e/o di nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, annullamento, revoche e riduzione dei contributi concessi, si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria dei Piani investimento pervenuti, previa istruttoria e valutazione secondo quanto riportato nei punti precedenti.

Articolo 16 – Fasi di realizzazione

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10 in materia di avvio e conclusione del Piano di investimento aziendale:

- **la realizzazione della diagnosi energetica (Azione A)** deve essere compiuta entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) dell'elenco delle imprese ammesse a partecipare alla II fase;
- **l'attuazione di un intervento di efficientamento energetico** deve essere terminata entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica;
- **l'adozione del sistema di gestione dell'energia (SGE)** deve essere realizzata entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica.

2. Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche per le domande che presentano richieste di contributo per più sedi operative della medesima Impresa.
3. Il progetto dovrà comunque concludersi entro i termini di ammissibilità della spesa dei progetti finanziati con risorse del POR FESR Campania 2014/2020.

Articolo 17 – Informazioni

1. Per eventuali richieste di chiarimenti relative ai contributi di cui al presente Avviso, la Regione Campania, entro il 10° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURC, attiverà una email dedicata e le risposte verranno pubblicate nella sezione *Frequently Asked Questions* (FAQ) della piattaforma informatica di cui all'articolo 13 comma 2.
2. Il richiedente ha l'obbligo di eseguire tutte le comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC.

Articolo 18 – Modalità di rendicontazione ed erogazioni dei contributi

1. Il provvedimento di ammissione a finanziamento riporta il "Codice unico di progetto" (CUP) assegnato a ciascun progetto. Il Codice unico di progetto deve essere indicato su tutti i documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi presentati per la rendicontazione delle spese, nonché nelle causali dei bonifici bancari e/o postali, al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. L'erogazione del contributo, a seguito dei Decreti di concessione e della presentazione delle domande di pagamento, avviene:
 - 1.1 Per le azioni A e C: interamente a saldo.
 - 1.2 Per l'azione B, alternativamente mediante:
 - Una anticipazione del 40%, un SAL e un saldo minimo del 20%;
 - Due SAL fino ad un massimo dell'80% della spesa e il saldo minimo del 20%.

I SAL presentati dovranno corrispondere ad almeno il 20% della spesa. E' fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare solo il saldo finale.

Per i contributi d'importo totale inferiore a € 30.000,00 si fa luogo solo al saldo finale.

3. Nel caso in cui si opti per l'anticipazione, i beneficiari dovranno allegare alla domanda di pagamento una polizza fideiussoria secondo il modello che verrà pubblicato entro 30 giorni dal presente Avviso sulla piattaforma informatica. La Regione, potrà procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria soltanto in seguito all'approvazione del collaudo, alla rendicontazione del 100% del piano di investimento aziendale e alla verifica, da parte del RUP/ROS, del rispetto degli adempimenti in materia di ammissibilità della spesa e di informazione e pubblicità.

I modelli delle domande di pagamento e dei relativi allegati, redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000, saranno disponibili sulla piattaforma informatica.

Le domande e gli allegati, presentati in formati difforni, saranno ritenuti irricevibili.

I contributi relativi alle spese sostenute per la Diagnosi energetica e l'adozione del SGE sono erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa dell'intervento di efficientamento energetico.

4. L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

L'erogazione dei SAL è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della rendicontazione dei costi ammessi per i quali si chiede il rimborso.

I macchinari, gli impianti e le attrezzature per i quali si richiede l'erogazione dei SAL, alla data della richiesta di erogazione, devono essere acquistati e presenti presso la sede operativa interessata all'intervento, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.

Il saldo finale del contributo alla scadenza del Progetto di investimento, nel termine di cui all'articolo 10 del presente Avviso, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa del Piano di Investimento.

5. Su ciascun titolo di spesa/pagamento presentato deve essere riportata, in modo indelebile, la seguente dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 OT 04 – OS 4.2 - Linea di Azione 4.2.1 - C.U.P Utilizzato per l'intero importo o per l'importo di €.....".

Le fatture e/o i documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi e/o i bonifici bancari/postali presentati privi della suddetta dicitura non possono essere ammessi a rendicontazione.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata dal ROS su proposta del RUP previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile) relativo alla regolarità del soggetto beneficiario con gli Enti assicurativi e previdenziali e previa acquisizione di visura camerale.

6. Alla richiesta di erogazione dei SAL devono essere allegati:

6.1 comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all'intervento, con indicazione della relativa data;

6.2 prospetto riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante, secondo il modello presente sulla piattaforma, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula della Convenzione ed alla stessa allegato;

6.3 documentazione contabile a giustificazione della spesa (fatture, ricevute, moduli F24 per il versamento di imposte per ritenuta d'acconto) e relativi giustificativi di pagamento (bonifico). Ciascun documento emesso deve riportare

la precisa identificazione del lavoro/bene/servizio cui si riferisce (con eventuale matricola o numero seriale);

6.4 relative quietanze (contabile bancaria con indicazione del CRO, ricevuta bancaria attestante l'avvenuto pagamento, ricevute quietanzate pagamento F24, ecc.);

6.5 dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi con l'indicazione che i beni acquistati siano nuovi di fabbrica in relazione alle fatture emesse dallo stesso secondo il modello presente sulla piattaforma informatica;

6.6 estratto completo del conto corrente dedicato (di cui è stata effettuata la prescritta comunicazione dell'IBAN, dei dati identificativi dell'intestatario e di tutti i soggetti delegati ad operare sul conto), da cui risultino tutte le transazioni effettuate dalla data della notifica del Decreto di concessione;

6.7 eventuale estratto del conto corrente ordinario intestato o cointestato al beneficiario relativo al periodo compreso tra la data di pubblicazione sul BURC delle aziende ammesse alla II fase e quella di notifica del Decreto di concessione, a supporto delle spese effettuate in tale periodo;

6.8 affidamenti lavori delle opere edili ed affini e conferme d'ordine per le opere a preventivo e per l'acquisto di dotazioni aziendali;

6.9 bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili nonché di dotazioni aziendali in genere;

6.10 elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (i numeri di matricola devono essere prontamente riscontrabili sui macchinari);

6.11 dichiarazione sostitutiva redatta dal rappresentante legale della società, mediante la quale si attesta che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- sono stati rispettati tutti gli obblighi relativi alle norme in materia di comunicazione, informazione e pubblicità del POR Campania FESR 2014-2020;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
- non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- sono stati trasmessi alla Regione Campania i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di

realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.

6.12 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante mediante la quale si attesta, con riferimento alle fatture presentate, le seguenti condizioni che:

- i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
- per le fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
- gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
- tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali.

6.13 relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori firmata da un tecnico abilitato;

6.14 il certificato di conformità e i costi sostenuti (secondo la documentazione richiesta ai punti precedenti) per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 se previsto nel Piano di Investimento aziendale.

In ogni caso, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, le imprese beneficiarie devono inviare all'amministrazione regionale la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia secondo le modalità dei punti precedenti.

7. Domanda di pagamento per saldo finale: a compimento di ogni attività fisica e finanziaria prevista dall'investimento, sia essa attinente ai lavori sia ai servizi o alle forniture, ed entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento, il beneficiario può presentare domanda di pagamento per saldo finale.

L'importo ammissibile per la liquidazione di tale domanda è pari alla differenza tra il 100% del contributo concesso/rimodulato, o della minor somma pari al 100% della spesa ammissibile, e la somma già erogata.

Le domande di pagamento per saldo devono essere inoltrate allegando la documentazione descritta al punto 6 (eccetto 6.1, 6.7 e 6.14 se già inviata) unitamente a:

- **7.1** verbale di fine intervento contenente l'attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione;
- **7.2** rapporto di diagnosi e il modulo di rendicontazione predisposto dall'ENEA reperibile sul sito della stessa Agenzia opportunamente compilato e corredato da relativa ricevuta dell'avvenuto caricamento sul sito di ENEA per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo;
- **7.3** accertamento tecnico della regolare esecuzione dell'intervento se prescritto dalla normativa vigente;

- **7.4** certificazione dei collaudi dei beni strumentali e certificazione di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale;
- **7.5** documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- **7.6** disegni esecutivi riguardanti le opere edili e impianti realizzati, se necessari, rispondenti alla documentazione fornita al Comune competente per l'ottenimento dell'agibilità;
- **7.7** in caso di sostituzioni, idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, degli impianti oggetto di sostituzione;
- **7.8** copia delle certificazioni di legge, se necessarie, a seguito del completamento dell'esecuzione dei lavori (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.); in caso di impedimento da parte del beneficiario, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, a presentare tale documentazione, è possibile allegare alla domanda copia della richiesta delle suddette certificazioni;

8. Il pagamento del saldo potrà essere autorizzato solo a seguito del perfezionamento della documentazione.

9. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione di cui ai punti precedenti, deve essere presentata da parte del beneficiario **entro e non oltre i 30 giorni successivi alla conclusione dell'investimento.**

10. In ogni caso anche prima della presentazione dei SAL i soggetti che hanno presentato un Piano di investimento aziendale inclusivo dell'Azione C sono tenuti a trasmettere, **entro 30 giorni** dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia.

Articolo 19 – Informazione e pubblicità

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione pubblicità, ai sensi della normativa comunitaria sui Fondi strutturali, così come riportati nei Decreti di concessione.

Nello specifico, è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato nell'ambito del POR Campania 2014/2020. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che

l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2014/2020 della Regione Campania con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Campania.

Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Campania, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

2. Oltre a quanto stabilito nel punto precedente, gli interventi informativi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Campania.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di:

- fornire alla Regione, in fase di realizzazione del progetto, una descrizione sintetica degli obiettivi e risultati attesi e, a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti con il progetto finanziato. Tali informazioni potranno essere diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione scelti appositamente dalla Regione;
- collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si rinvia alla normativa comunitaria in materia.

Articolo 20 – Varianti e proroghe

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare solo una richiesta di variazione. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnico-economica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare all'intervento approvato.

2. La documentazione da produrre in ogni caso per la variante richiesta è la seguente:

- domanda di variante comprensiva dell'indice dei documenti trasmessi;
- relazione tecnica che illustri, tra l'altro, la necessita/opportunità della variante;
- quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta.

La Regione Campania può richiedere ogni ulteriore documento utile al fine di effettuare la valutazione di merito e concedere o negare l'autorizzazione alla variazione dell'intervento.

In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento (ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni come indicato dalla diagnosi) nonché il rispetto delle condizioni di ammissibilità e priorità dell'Avviso.

Non si può procedere alla variazione dell'intervento se non a seguito dell'autorizzazione della Regione Campania. In caso di variazioni approvate, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di autorizzazione da parte della Regione della relativa richiesta.

In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere il mancato riconoscimento delle spese di variante con la conseguente revoca parziale del contributo.

In caso di variazioni che comportano una rideterminazione in diminuzione dell'intervento ammesso, contestualmente dovrà essere rimodulato il piano di investimento, effettuato il ricalcolo dell'eventuale anticipazione o SAL erogati nonché disposta la sottrazione delle differenze dal pagamento successivo. In caso di incapienza viene disposta la restituzione della parte erogata in eccesso, interessi legali inclusi.

3 Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti uno specifico cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere comunicate alla Regione Campania per l'approvazione entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dell'intervento. La proroga non può eccedere la durata massima di tre mesi e, comunque, essere contenuta entro e non oltre i termini prescritti dall'Avviso (conclusione Azione B entro 24 mesi dalla diagnosi energetica). La proroga può essere concessa una sola volta.

L'accoglimento della richiesta di proroga, se del caso, può comportare l'obbligo per il beneficiario di rinnovare/prorogare anche la validità dell'eventuale polizza fideiussoria.

4. In nessun caso l'approvazione di variazioni/proroghe all'intervento può comportare l'aumento dell'onere (contributo concesso) a carico della Regione Campania.

Articolo 21 – Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

2. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

3. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva si individuano le seguenti due situazioni:

- inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

4. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente alla Regione Campania le variazioni intervenute entro 10 giorni dal perfezionamento del subentro; in caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

5. Il beneficiario è tenuto ad inviare tutta la documentazione (copia registrata del contratto, copia registrata dell'atto notarile, dichiarazioni sostitutive, ecc.) che la Regione Campania riterrà necessaria.

Articolo 22 – Controlli

1. La Regione Campania, in ogni fase di esecuzione degli interventi, può effettuare con le modalità che riterrà opportune controlli (documentali o in loco presso le imprese beneficiarie) allo scopo di verificare lo stato di attuazione finanziario, procedurale e fisico, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente Avviso e dalla Convenzione nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.

La Regione Campania rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE fino al 31/12/2026.

2. Nell'ambito dei controlli l'impresa beneficiaria è tenuta ad esibire tutta la documentazione, cui è obbligata ai sensi della normativa vigente, sia tecnica sia amministrativa, reputata necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione e a consentire ispezioni sui beni oggetto dell'investimento.

3. Gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni della Regione Campania e/o della Commissione Europea per almeno cinque anni, successivi alla data di erogazione del saldo. I beni relativi devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva per i cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'intervento.

4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Campania procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Articolo 23 – Obblighi del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a. avviare ed ultimare l'intervento così come disposto all'articolo 10 del presente Avviso;
- b. sottoscrivere la Convenzione allegata al Decreto di concessione accettandone tutte le condizioni previste;
- c. mantenere, per tutto il Periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo nonché realizzare, laddove ricorre, il requisito di priorità di cui all'articolo 12;
- d. eseguire gli interventi così come approvati e disciplinati nel provvedimento di concessione / variante e nel presente Avviso;
- e. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Campania a tal fine;
- f. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Campania e/o dagli Enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- g. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- h. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento 1303/2013 , nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- i. rispettare le disposizioni relative alla contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Campania a titolo di finanziamento per tutte le transazioni relative a al piano di investimento ammesso a finanziamento;
- j. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- k. rispettare le disposizioni in materia di cumulo e sovracompensazione;
- l. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE);
- m. trasmettere alla Regione Campania, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, la documentazione

attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001;

- n. inoltrare alla Regione Campania la richiesta di erogazione del saldo del contributo e la relativa documentazione entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento;
- o. se del caso, richiedere alla Regione Campania, con istanza motivata, l'autorizzazione alla variante o proroga con le modalità prescritte nella Convenzione;
- p. fornire, durante la realizzazione degli interventi, su richiesta della Regione Campania i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'intervento ammesso, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- q. conservare a disposizione della Regione Campania la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa all'intervento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino a cinque anni consecutivi dall'ultimazione degli interventi, e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni, presso l'unità produttiva interessata dall'intervento, da parte della Regione Campania e/o di altre PP.AA competenti;
- r. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- s. non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni immobili e mobili oggetto dell'intervento per un periodo minimo di 5 anni dal pagamento del saldo;
- t. non trasferire per 5 anni dalla data del pagamento del saldo la sede interessata dagli interventi oggetto di contributo al di fuori del territorio regionali. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto dell'azienda o ramo di azienda subordinandoli all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione;
- u. acquistare i beni oggetto di agevolazione da terzi a condizioni di mercato;
- v. consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per 5 anni dal pagamento del saldo.

Articolo 24 – Decadenza e rideterminazione del contributo

1. La Regione Campania procede, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, all'adozione dei provvedimenti di decadenza dal contributo con la conseguente revoca totale o parziale dei contributi concessi e del recupero totale o parziale delle

somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a. rinuncia del beneficiario;
- b. contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- c. mancata realizzazione dell'intervento oggetto del contributo nei termini previsti;
- d. mancata realizzazione, laddove prevista, dell'Azione C quale requisito di priorità;
- e. mancata rendicontazione delle spese;
- f. mancata effettuazione dei pagamenti sul conto corrente dedicato;
- g. perdita sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
- h. mancato rispetto dei divieti di cumulo;
- i. mancata conservazione, o esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati;
- j. impedimento, o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- k. qualora a seguito dei controlli si ravvisi che le risorse dell'intervento siano utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concesse (ad esempio qualora l'intervento venga realizzato in una sede/unità produttiva diversa da quella ammessa dal presente Avviso);
- l. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento (ad esempio irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza);
- m. assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
- n. violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;

- o. accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- p. cessione o distrazione dall'uso consentito dei beni immobili e mobili oggetto dell'intervento per un periodo minimo di 5 anni dal pagamento del saldo;
- q. trasferimento per 5 anni dalla data del pagamento del saldo della sede interessata dagli interventi oggetto di contributo al di fuori del territorio regionali. Sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto dell'azienda o ramo di azienda subordinandoli all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione.
- r. altri casi previsti dalla Convenzione, nonché dalle norme vigenti.

Il Decreto di revoca del contributo costituisce in capo alla Regione Campania il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

2. In caso di parziale rendicontazione delle spese, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso.

3. In caso di contributo o quota di contributo già liquidata al beneficiario, la Regione Campania avvierà il relativo procedimento di recupero. Il beneficiario dovrà rimborsare l'importo oggetto dell'atto di recupero ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità indicate nell'atto stesso.

4. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni.

5. Se al momento della liquidazione dell'aiuto *de minimis* l'impresa beneficiaria non risulta aver rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che l'amministrazione pubblica è tenuta a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, il beneficiario è tenuto ad effettuare la relativa regolarizzazione entro trenta giorni dalla comunicazione inviata dall'amministrazione regionale. In caso di mancata regolarizzazione, entro il predetto termine, si dispone la revoca del contributo concesso (clausola *Deggendorf*).

Articolo 25 – Trattamento dei dati personali, responsabile del procedimento e accesso agli atti

1. I dati forniti dai richiedenti alla Regione Campania saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati sono trattati dalla Regione Campania per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs., n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

L’accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

2. Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii, ci si può rivolgere alla Regione Campania.

Ai soggetti assegnatari delle risorse di cui al presente Avviso sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento dei dati relativi al presente Avviso è la Regione Campania.

3. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato mediante richiesta scritta motivata al RUP mediante PEC.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente *pro tempore* della U.O.D. “Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia” presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive.

Articolo 26 – Ulteriori disposizioni

1. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.

2. Nella candidatura telematica di contributo, il richiedente deve indicare le modalità ed il recapito elettivo per ricevere tutte le comunicazioni ai fini di cui al presente Avviso Pubblico. La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da errore nel recapito indicato in domanda ovvero da eventuali disguidi o ritardi causati dal gestore della casella di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il Beneficiario ha l’obbligo di utilizzare la PEC comunicata alla Regione Campania. Le comunicazioni previste nel presente avviso si intendono eseguite se inviate alla casella di posta certificata indicata dall’impresa.

3. In caso di antinomia tra il presente Avviso e gli allegati prevale quanto previsto nell’Avviso.

Articolo 27 – Rinvii

1. Il rinvio a Leggi, Regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Avviso si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014- 2020 e, in particolare, ai seguenti documenti, reperibili alla pagina web <http://porfesr.regione.campania.it>, che costituiscono disposizioni vigenti per i partecipanti al presente Avviso: “Manuale per l'attuazione”, “Manuale delle procedure per i controlli di primo livello”, “Manuale delle procedure di certificazione della spesa” .